



REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
DEMANIO E PATRIMONIO

AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA E RECUPERO CREDITI REGIONALI

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

DIVERSAMENTE ABILI:
“GUIDA ALL’ ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA”
MODALITA’ ATTUATIVE

INDICE

1. *Beneficiari*
2. *Tipologie di disabilità ammesse all'esenzione e leggi di riferimento*
3. *Presentazione delle domande*
4. *Modulistica*
5. *Scelta del modello di domanda*
6. *Irricevibilità della domanda*
7. *Accoglimento dell'istanza di esenzione e validità della stessa*
- 7 bis. *Rivedibilità*
8. *Diniego dell'istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica*
9. *Documentazione da allegare all'istanza*
10. *Approfondimenti: 10.1) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; 10.2) Disabili con handicap psichico o mentale; 10.3) Disabili con handicap psichico o mentale: approfondimento sulla sindrome di Down; 10.4) Disabili grandi invalidi di guerra; 10.5) Disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti – Adattamento del veicolo.*
11. *È da evidenziare che.....*

Allegati

“DIVERSAMENTE ABILI”: GUIDA ALL’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITA’ ATTUATIVE”

1. Beneficiari

La legge prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti affetti da determinate tipologie di disabilità. L'esenzione riguarda i seguenti veicoli:

- Per i disabili non vedenti e sordi (art. 50, commi 1 e 3, della legge 342/2000): autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: a) autovetture; b) autoveicoli per trasporto promiscuo; c) autoveicoli per trasporti specifici;
- Per le tipologie di disabilità di seguito indicate: ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997); handicap psichico o mentale e grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30 comma 7 della legge 388/2000): i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [a) motocarrozze; b) motoveicoli per trasporto promiscuo; c) motoveicoli per trasporti specifici; d) autovetture; e) autoveicoli per trasporto promiscuo; f) autoveicoli per trasporti specifici].
- Sono ammessi all'esenzione i veicoli indicati ai punti precedenti, con una cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili, che a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al disabile intestatario del veicolo, oppure al familiare intestatario del veicolo, se il disabile è fiscalmente a suo carico.

L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. Se il disabile all'atto della presentazione della domanda di esenzione è titolare di più veicoli, indicherà nella domanda la targa del veicolo prescelto per l'esenzione.

Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Ai fini di tale limite, non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando tale limite di reddito, l'esenzione spetta unicamente al disabile. Sono esclusi dall'esenzione, gli autoveicoli intestati a soggetti diversi da quelli indicati, sia pubblici che privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).

2. Tipologie di disabilità ammesse all'esenzione e leggi di riferimento

Ai sensi della vigente normativa, sono ammesse all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica unicamente le quattro tipologie di disabilità riportate nella **TABELLA 1**, nella quale sono indicate anche le rispettive leggi di riferimento che ne prevedono l'esenzione:

TABELLA 1

Tipologia di disabilità	Legge di riferimento
<p>1) <u>non vedenti e sordi</u> I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (<i>art. 1 L. n. 68/1999</i>). La legge n. 138 del 03/04/2001 agli articoli 2, 3 e 4, individua le varie categorie di non vedenti, distinguendo tra ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.</p> <p>L'art. 1 Legge n. 95/2006, sostituisce il termine "<i>sordomuto</i>" con il termine "<i>sordo</i>", in tutte le disposizioni legislative. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente: «<i>Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.</i>». Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «<i>L'accertamento del sordomutismo</i>» sono sostituite dalle seguenti: «<i>L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1</i>».)</p>	<p align="center">(art. 50, commi 1 e 3, della legge 342/2000)</p>
<p>2) <u>disabili con handicap psichico o mentale</u> di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento</p>	<p align="center">(art. 30 comma 7 della legge 388/2000)</p>
<p>3) <u>disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni</u> [<i>derivano da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano un handicap grave e una limitazione permanente della deambulazione</i>].</p>	<p align="center">(art. 30 comma 7 della legge 388/2000)</p>
<p>4) <u>disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti</u> (<i>ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione</i>). In tale ultimo caso, a differenza degli altri casi sopra indicati, la legge prescrive che <i>il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti</i> del disabile e che tali adattamenti <i>devono sempre risultare dal libretto di circolazione</i>. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (<i>D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.</i>), per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale (ove pure sono riportate, per altro, le prescrizioni di detta Commissione).</p> <p><u>N.B.: la legge non riconosce tali agevolazioni a tutti i disabili con ridotte capacità motorie, ma soltanto a coloro che hanno bisogno di specifici adattamenti che li agevolino nell'utilizzo dei veicoli</u></p>	<p align="center">(art. 8 della legge 449/1997)</p>

Per le quattro tipologie di disabilità indicate nella TABELLA 1, le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Si riporta, nella seguente TABELLA 2, il testo delle leggi di riferimento per l'esonero di cui trattasi.

TABELLA 2

Tipologia di disabilità	Legge di riferimento
<p>1) <u>non vedenti e sordi</u></p>	<p align="center">art. 50 commi 1 e 3 della legge n. 342/2000</p> <p>comma 1: Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: <i>omissis</i> autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, <u>ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti</u>, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;"</p> <p>comma 3: All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 "<u>esenzioni permanenti</u>": Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione..... <i>omissis</i>: dopo la lettera f), è inserita la seguente:</p> <p>"f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;"</p>
<p>2) <u>disabili con handicap psichico o mentale</u> di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento</p>	<p align="center">art. 30 comma 7 della legge n. 388/2000</p> <p>comma 7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.</p>
<p>3) <u>disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni</u> [derivano da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano un handicap grave e una limitazione permanente della deambulazione].</p>	<p align="center">art. 30 comma 7 della legge n. 388/2000</p> <p>7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.</p>

4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie

permanenti (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione). In tale ultimo caso, a differenza degli altri casi sopra indicati, la legge prescrive che *il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti* del disabile e che tali adattamenti *devono sempre risultare dal libretto di circolazione*. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.), ove pure sono riportate, per altro, le prescrizioni di detta Commissione.

N.B.: la legge non riconosce tali agevolazioni a tutti i disabili con ridotte capacità motorie, ma soltanto a coloro che hanno bisogno di specifici adattamenti che li agevolino nell'utilizzo dei veicoli

art. 8 della legge n. 449/1997

Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap

Comma 1. *omissis*. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, **con ridotte o impedite capacità motorie permanenti**, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie**. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di **solo cambio automatico**, purché **prescritto dalla commissione medica locale** di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e **con riferimento a un solo veicolo**..... *omissis*....

Comma 3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, **di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel**, anche prodotti in serie, **adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti**, *omissis*..... **nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.**

Comma 7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

3. Presentazione delle domande

L'istanza per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è ad iniziativa di parte. La domanda di esenzione va presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza del bollo auto. Le domande vanno presentate utilizzando la modulistica appositamente predisposta ed approvata con la presente determinazione, o con modelli che, comunque, riportano le dichiarazioni e le modalità di sottoscrizione previste dalla predetta modulistica, ai quali andrà allegata la documentazione prevista. L'istanza deve essere debitamente compilata, sottoscritta e completa della documentazione e delle informazioni richieste. La

documentazione da allegare alla domanda è indicata nella successiva **TABELLA 3**.

ATTENZIONE

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica **non è automatica** con il rilascio della certificazione medica da parte delle Commissioni mediche pubbliche ASL o da quella integrata ASL-INPS. L'interessato, per ottenere l'esenzione, dovrà presentare apposita domanda, allegando la documentazione prevista e fornendo le informazioni richieste.

A chi vanno presentate le domande?

Sono previsti due momenti:

1. Domande di esenzione **in prima istanza**, da presentare presso gli Uffici Provinciali ACI, che provvedono ad eseguirne l'istruttoria, concludendo il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione.
2. Domande di **riesame** avverso il provvedimento di diniego all'esenzione emesso da parte di ACI, che il contribuente avrà la facoltà di presentare entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto provvedimento presso la struttura regionale competente, appositamente indicata sui modelli di domanda predisposti, che di seguito si riporta:

Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Gestione Tassa Automobilistica e Recupero Crediti Regionali, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma.

La modalità di inoltro della domanda di riesame, può essere scelta del contribuente fra una di quelle di seguito elencate:

- Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@regione.lazio.legalmail.it
- Il servizio postale, al seguente indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
- Consegna a mano dell'istanza all'Ufficio accettazione postale della Regione Lazio, sito in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma

Si sottolinea che è cura dell'interessato indicare correttamente sull'istanza i propri recapiti, necessari sia per ricevere il provvedimento di accoglimento o di diniego della richiesta di esenzione, evitando ritorni al mittente, che per eventuali rapidi contatti nel caso dei recapiti telefonici. È onere del richiedente comunicare le eventuali variazioni di indirizzo intervenute dopo la presentazione dell'istanza, prima della conclusione dell'istruttoria. **NB:** se a seguito del provvedimento di diniego all'esenzione emesso da parte di ACI, viene presentata la richiesta di riesame alla Regione Lazio, l'eventuale nuova documentazione nel frattempo acquisita dall'interessato, dovrà essere presentata alla Regione prima della conclusione dell'istruttoria.

La Regione Lazio concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda di esenzione dal pagamento della Tassa

automobilistica.

Avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Regione Lazio, il contribuente potrà presentare ricorso/reclamo, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 546/1992.

L'interessato, non potrà ripresentare né ad ACI, né agli uffici regionali, la medesima istanza, con la medesima documentazione già oggetto di istruttoria, per la quale sono stati già emessi appositi provvedimenti.

4. Modulistica

- ⇒ *Modelli di domanda di esenzione dal pagamento tassa automobilistica in prima istanza da presentare ad ACI*
- ⇒ *Modelli di domanda per la richiesta di riesame alla Regione Lazio*
- ⇒ *Modello autocertificazione per attestare che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo*
- ⇒ *Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per attestare che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento*

5. Scelta del modello di domanda

Sono stati predisposti quattro modelli specifici di domanda (*uno per ogni tipologia di disabilità che dà diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica*) e un modello "generale", nel quale sono riportate tutte e quattro le tipologie di disabilità. I modelli sono stati redatti con lo scopo di indicare, all'interessato, i dati e le dichiarazioni da fornire agli uffici preposti all'istruttoria delle istanze e la relativa documentazione da allegare.

I modelli specifici sono così denominati:

1. Modello 1: disabile non vedente e/o sordo
2. Modello 2: disabile affetto da handicap psichico o mentale
3. Modello 3: disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da pluriamputazioni
4. Modello 4: disabile affetto da ridotte o impedito capacità motorie permanenti

NB: l'interessato sceglierà il modello relativo alla tipologia di disabilità per la quale intende chiedere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Il modello "generale" potrà essere utilizzato se è presente più di una delle quattro tipologie di disabilità.

L'interessato, unitamente alla documentazione indicata nei diversi modelli di domanda per le diverse tipologie di disabilità, potrà allegare altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria, specificandola nell'apposito spazio dedicato del modello.

6. Irricevibilità della domanda

La domanda è irricevibile e, cioè, non dà inizio alla fase istruttoria, quando non è sottoscritta dall'interessato. In questo caso, si provvederà ad inviare all'interessato la comunicazione di irricevibilità dell'istanza, specificandone la motivazione e concedendo allo stesso 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, per l'invio di un'istanza regolarmente compilata e sottoscritta. Trascorso infruttuosamente tale termine, non si potrà procedere ad eseguire l'istruttoria dell'istanza e la pratica sarà definitivamente archiviata.

7. Accoglimento dell'istanza di esenzione e validità della stessa

L'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica per disabilità, se riconosciuta, **decorrerà dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza** e sarà valida fino a che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno determinata. Infatti, l'esenzione prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a presentare nuovamente l'istanza.

ATTENZIONE

Dal momento che vengono meno i requisiti soggettivi ed oggettivi per avere diritto al beneficio (*ad esempio disabile non più fiscalmente a carico; decesso del disabile al quale è stata riconosciuta l'esenzione; ecc.*), l'interessato o i suoi eredi, dovranno tempestivamente comunicare all'ufficio regionale competente, l'intervenuta cessazione del diritto all'esenzione, al fine di evitare il successivo recupero della tassa automobilistica, degli interessi maturati, l'irrogazione delle previste sanzioni e possibili risvolti di carattere penale.

7. bis Rivedibilità

Nel caso che la Commissione Medica preposta all'accertamento dell'handicap/invalidità (Commissione Medica presso la ASL o quella integrata ASL-INPS, Commissione Medica Locale, ecc.) indichi sul certificato una data di rivedibilità per il paziente, l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa, sarà valida fino alla citata data di rivedibilità. Dopo tale data, il veicolo uscirà dall'esenzione. In tal caso, se ne ricorrono i presupposti, per continuare ad usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorrerà che l'interessato presenti una nuova domanda in prima istanza ad ACI, con allegata la copia del nuovo verbale redatto dalla Commissione Medica che ha effettuato il controllo e copia della relativa prevista documentazione, compresa la patente speciale rinnovata per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

Qualora venga sostituito il veicolo ammesso all'agevolazione, l'interessato deve rinnovare la domanda di esenzione in prima istanza presso ACI, indicando la targa del nuovo veicolo, allegando la prevista documentazione.

8. Diniego dell'istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica

In caso di diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, l'interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di diniego, al pagamento della tassa automobilistica comprensiva dei soli interessi, senza l'applicazione di sanzioni. Oltre tale periodo, dovrà versare, unitamente al tributo ed agli interessi, anche la sanzione prevista dalla normativa vigente (*Circolare Ministero delle Finanze del 15 luglio 1998, n. 186/E*).

9. Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, va allegata la documentazione indicata nella **TABELLA 3** di seguito riportata, distinta per tipologia di disabilità:

TABELLA 3
Tasse Auto - Agevolazioni per i disabili
Documentazione da allegare all'istanza di esenzione

TIPOLOGIA DI DISABILITA'	CARATTERISTICHE DEL VEICOLO	DOCUMENTAZIONE da allegare all'istanza
Disabilità: non vedenti e sordi	<ul style="list-style-type: none">⇒ Non è previsto l'adattamento del veicolo⇒ Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel	<ul style="list-style-type: none">⇒ <u>Copia del certificato</u> rilasciato da una Commissione medica pubblica che attesti esplicitamente la condizione di non vedente o sordo. Per i non vedenti, il certificato deve attestare il residuo visivo per entrambi gli occhi <u>espresso in decimi</u>.⇒ <u>Copia della carta di circolazione</u> del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.⇒ Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, <u>copia dell'ultima dichiarazione dei redditi</u> da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (<i>utilizzare l'apposito modello predisposto</i>).

<p>Disabili psichici o mentali (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento)</p>	<p>⇒ Non è previsto l'adattamento del veicolo</p> <p>⇒ Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel</p>	<p>⇒ <u>Copia del verbale di accertamento dell'handicap</u> emesso dalla commissione medica presso la ASL (o da quella integrata ASL-INPS), di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della disabilità psichica o mentale (1);</p> <p>⇒ <u>Copia del certificato</u> dal quale risulta il riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/1980 e 508/1988, emesso dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990, o della <u>sentenza del Tribunale</u> che ha riconosciuto tale indennità;</p> <p>ovvero <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> attestante che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, con l'indicazione della ASL (o della sentenza del Tribunale) che ha riconosciuto l'indennità e della data dalla quale decorre tale riconoscimento (<i>utilizzare l'apposito modello predisposto</i>).</p> <p>⇒ <u>Copia della carta di circolazione del veicolo</u> di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.</p> <p>⇒ Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, <u>copia dell'ultima dichiarazione dei redditi</u> da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto,</p> <p>ovvero <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (<i>utilizzare l'apposito modello predisposto</i>).</p>
<p>Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni</p>	<p>⇒ Non è previsto l'adattamento del veicolo</p> <p>⇒ Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel</p>	<p>⇒ <u>Copia del verbale di accertamento dell'handicap</u> emesso dalla commissione medica presso la ASL (o da quella integrata ASL-INPS) di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione (2);</p> <p>⇒ <u>Copia della carta di circolazione</u> del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.</p> <p>⇒ Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, <u>copia dell'ultima dichiarazione dei redditi</u> da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto,</p> <p>ovvero <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (<i>utilizzare l'apposito modello predisposto</i>).</p>

<p>Disabilità con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (non affetto da grave limitazione alla deambulazione)</p>	<p>⇒ <u>Il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto.</u> (gli adattamenti possono riguardare sia modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per permettere al disabile di accedervi)</p> <p>Gli adattamenti devono sempre risultare dal libretto di circolazione</p> <p>Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino a 2800 cc per veicoli diesel</p>	<p>⇒ <u>Copia del certificato</u> con il quale il disabile è stato riconosciuto portatore di handicap o di invalidità, che attesti esplicitamente la ridotta o impedita capacità motoria, rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, o da altre Commissioni mediche pubbliche (<i>non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento</i>).</p> <p>⇒ <u>Copia della carta di circolazione</u>, dalla quale risultino: a) gli adattamenti necessari a permettere al disabile di accedervi se trasportato (in questo caso non occorre la patente speciale); b) se il disabile è titolare di patente speciale, i dispositivi di guida applicati al veicolo (*);</p> <p>(*): <i>gli adattamenti del veicolo devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all'art. 119 del Codice della Strada e riportati sulla patente speciale (Circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15/7/98).</i></p> <p>⇒ <u>Copia della patente speciale (**)</u> eventualmente rilasciata al disabile, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo (<i>in questo caso si considera adattata anche l'auto dotata di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché prescritto dalla Commissione medica Locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida</i>)</p> <p>(**): <i>in caso di necessità istruttorie potrà essere richiesta copia della certificazione della commissione medica locale (art. 119 del Codice della Strada)</i></p> <p>⇒ Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, <u>copia dell'ultima dichiarazione dei redditi</u> da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto,</p> <p>ovvero <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (<i>utilizzare l'apposito modello predisposto</i>).</p>
---	---	---

(1): I portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. (Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010).

(2): lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. (Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010).

È possibile, pertanto, prescindere, in questi casi, dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

N. B.: l'interessato, oltre alla necessaria documentazione sopra indicata per le diverse tipologie di disabilità, potrà allegare altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

10. Approfondimenti

10.1 disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30 co. 7 L. 388/2000).

Il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30 co. 7 L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente alla deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104/92 (Circolare del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 46 del 11/05/2001).

Tuttavia, relativamente alla categoria dei pluriamputati, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale normativa e Contenzioso del 25/01/2007 n. 8, ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/92, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche.

Pertanto, gli amputati bilaterali degli arti superiori, possono presentare, indifferentemente, le seguenti certificazioni:

- Certificato di handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti;
- Certificato rilasciato da altre commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, lavoro, di guerra, ecc.) in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti.

Analogamente, la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, possono documentare il loro stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di

cui all'art. 4 dalla legge n. 104/92, con una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente *“l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore, **sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.***

È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.

Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

10.2 Disabili con handicap psichico o mentale

La Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 11 maggio 2001, n. 46, ha rappresentato che il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall' art. 30 co. 7 L. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La medesima circolare, ha stabilito che per i soggetti con handicap psichico o mentale, per i quali non è mai necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto, la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali è la seguente:

- *verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica o mentale;*
- *certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.*

La circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili portatori di handicap **psichico o mentale** possono attestare lo stato di handicap grave, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n. 104/92, con un certificato rilasciato da una commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la **gravità della patologia e la natura psichica o mentale** della stessa.

È possibile, quindi, in presenza di tale documentazione, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

In questi casi, però, non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valida, ai fini dell'esenzione, la certificazione che riporta la

seguinte dicitura: “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

10.3 Disabili con handicap psichico o mentale: approfondimento sulla sindrome di Down

A partire dal 01/01/2003, in base all'art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del “cariotipo”.

10.4 Disabili grandi invalidi di guerra

I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 915/78. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, nel verbale redatto dalla citata commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni mediche, deve essere esplicitamente riportata la tipologia di disabilità per la quale si richiede l'esenzione.

10.5 Disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti– Adattamento del veicolo

Per il disabile con ridotte o impedito capacità motorie, ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione, **il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli, anche se trasportato, è affetto.**

Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida. **Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni, bollo auto compreso.**

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in oggetto, le "ridotte o impedito

capacità motorie permanenti", possono desumersi qualora l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori, esplicitamente indicate nella certificazione delle Commissioni mediche pubbliche competenti. In tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità da allegare all'istanza, fatto salvo il previsto adattamento del veicolo in funzione della minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto. Non è necessario che il disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti fruisca dell'indennità di accompagnamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei:

- ✓ pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- ✓ scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- ✓ braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- ✓ paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- ✓ sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona disabile
- ✓ sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
- ✓ sportello scorrevole
- ✓ altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Qualora per l'accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, sia necessario un adattamento diverso da quelli sopra indicati, l'essenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida, che alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Per quanto concerne gli adattamenti del sistema di guida, prescritti dalla competente Commissione Medica Locale, gli stessi dovranno necessariamente risultare dalla patente speciale, patente destinata a quei soggetti che necessitano di specifici adattamenti al veicolo e/o l'uso di particolari supporti tecnologici a causa di minorazioni, patologie o handicap fisici. Sono proprio gli adattamenti al veicolo e/o i supporti tecnologici prescritti dalla Commissione Medica Locale, che consentono la guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri. Alla scadenza della patente speciale, per la conferma di validità, è necessario che il disabile si sottoponga a visita presso la Commissione Medica Locale, o presso il medico monocratico, nel caso di minorazioni o mutilazioni stabilizzate.

Di conseguenza, non può essere considerato "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente, senza che gli stessi siano prescritti dalla Commissione Medica Locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.).

11. È da evidenziare che:

- ⇒ L'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica **competete solo alle 4 tipologie di disabilità** previsti dalle leggi riportate nella **TABELLA 1** e non per qualsiasi tipologia di disabilità o patologia, attestata dalle certificazioni rilasciate dalle competenti Commissioni Mediche. Pertanto, non è un generico beneficio economico destinato a tutti i diversamente abili.
- ⇒ Ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, l'adattamento del veicolo è richiesto solo per la seguente tipologia: "*Disabilità con ridotte o impedite capacità motorie permanenti*" e non per le altre tre tipologie di disabilità. Nel caso dei "*disabili con handicap psichico o mentale*" è richiesto, ai sensi della normativa vigente, l'indennità di accompagnamento.
- ⇒ Gli Uffici che istruiscono le istanze relative alle esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica, **non hanno competenze mediche**. Pertanto, ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, la tipologia di disabilità deve essere esplicitamente riportata nel certificato delle Commissioni Mediche deputate all'accertamento dell'invalidità o dell'handicap. A tal riguardo, è sufficiente che gli interessati allegghino alla domanda di esenzione, se disponibile, il certificato rilasciato dalle competenti commissioni mediche pubbliche con la diagnosi omessa, per motivi di privacy, in luogo dello stesso certificato con le indicazioni della diagnosi. È una delle quattro tipologie di disabilità esplicitamente individuata nel certificato dalle Commissioni mediche, che può consentire o meno l'accoglimento della domanda, tenuto conto anche dell'ulteriore documentazione prevista.
- ⇒ L'interessato, nel caso di certificazioni delle commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, rilasciate con i modelli che non prevedevano l'indicazione della disabilità, ma solo l'indicazione della tipologia di handicap, potrà avanzare richiesta alla ASL, al fine di ottenere, da parte della stessa commissione, qualora ne ricorrano i presupposti, una certificazione aggiuntiva riferita al citato certificato, da cui risulti che la propria minorazione comporta una delle quattro tipologie di disabilità che danno diritto alla citata esenzione. Ottenuta l'integrazione, l'interessato potrà reiterare all'Ufficio competente, apposita istanza, corredata dalla documentazione prevista, al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (riferimento circolare del Ministero della Salute DPV.5/HF2/312 del 11/06/2003).
- ⇒ La domanda di esenzione va presentata entro il termine (non perentorio) di 90 giorni dalla data di scadenza del bollo auto (circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15/07/1998). In ogni caso, l'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica per disabilità, se riconosciuta, decorrerà dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza.
- ⇒ L'art. 1 comma 36 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), dispone che, limitatamente alle auto adattate in funzione delle impedite o ridotte capacità motorie, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali

è subordinato all'uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio del disabile. Detta norma, infatti, anche se letteralmente è riferita ai soli portatori di handicap motorio, afferma un principio che per ragioni logico-sistematiche, deve intendersi riferito a tutte le categorie di soggetti interessati dalla agevolazione in questione.

Riguardo alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000, si ricorda che:

- ⇒ Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 (art. 71 D.P.R. 445/2000);
- ⇒ Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, relativo alle "Norme penali" per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, qualora dal controllo di cui all'art. 71 sopra citato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera presentata.